REGOLAMENTO (CEE) N. 2224/82 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1982

relativo al regime da applicare alle importazioni in Danimarca, nella Repubblica federale di Germania, in Grecia, in Irlanda e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2007/82 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi;

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 3664/81 [3], (CEE) n. 341/82 [4] e (CEE) n. 534/82 [5] della Commissione, sono stati stabiliti limiti quantitativi provvisori per l'importazione in alcune regioni della Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Cina in attesa dei risultati delle consultazioni avviate;

considerando che, in data 22 e 23 marzo 1982, dette consultazioni hanno consentito di giungere ad un risultato reciprocamente accettabile e che in conseguenza è opportuno stabilire limiti quantitativi definitivi per alcuni prodotti per il periodo 1982/1983, abrogando i limiti quantitativi provvisori;

considerando che le quantità di prodotti in questione esportate dalla Cina tra il 1° gennaio 1982 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dai limiti quantitativi rispettivamente stabiliti per il 1982;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Danimarca, nella Repubblica federale di Germania, in Grecia, in Irlanda e nel Regno Unito dei prodotti originari della Cina di cui alla categoria riportata in allegato è soggetta al limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Sono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso la Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Grecia, l'Irlanda e il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1982 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le importazioni dei prodotti spediti dalla Cina verso la Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Grecia, l'Irlanda e il Regno Unito dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette al sistema del duplice controllo previsto all'articolo 1 dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3061/79.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 534/82 è abrogato.

Il regolamento (CEE) n. 3664/81 non è più applicabile per quanto riguarda la Danimarca.

La categoria 21 nell'allegato del regolamento (CEE) n. 341/82 è soppressa.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 31 dicembre 1983.

[1] GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 366 del 22. 12. 1981, pag. 10.
[4] GU n. L 44 del 16. 2. 1982, pag. 5.
[5] GU n. L 65 del 9. 3. 1982, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1982.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1982)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Quantitativi annuali dal 1° gennaio al 31 dicembre	
						1982	1983
21	61.01 B IV 61.02 B II d)		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	D IRL DK GR	1 000 pezzi	2 000 (1) (2) 12 50 25	2 120 (1) 13 53 27
		61.01-29 ; 31 ; 32 61.02-25 ; 26 ; 28					
26	60.05 A II b) 4 cc) 11 22 33 44 61.02 B II e) 4 bb) cc) dd) ee)		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	UK	1 000 pezzi	320	333
		60.05-45 ; 46 ; 47 ; 48 61.02-48 ; 52 ; 53 ; 54					
73	60.05 A II b) 3		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	DK	1 000 pezzi	85	90
		60.05-16 ; 17 ; 19					

(1) Detto limite comprende una quantità riservata all'industria rispettivamente di 200 000 pezzi per il 1982 e di 212 000 pezzi per il 1983.
(2) Una quantità supplementare eccezionale di 200 000 pezzi è stata convenuta per il 1982.